

L. 933<sup>M</sup>

51

*Stampa*

N.° VII.

## ATTO DEL GOVERNO

*Emesso giusta l'Articolo 16, Sezione 3.<sup>a</sup>, Capitolo 2.<sup>o</sup> della CARTA COSTITUZIONALE dell'Anno 1817, con cui si regola l'Illuminazione Notturna delle Città, e la Costruzione delle Strade di Città e di Campagna degli STATI UNITI DELLE ISOLE JONIE.*

( 3 Agosto 1818. )

URGENDO di fissare i fondi da cui dovranno essere intrattenute tanto la Pubblica Notturna Illuminazione delle Città, quanto la costruzione delle Strade di Città, e di Campagna degli STATI UNITI delle Isole Jonie: oggetti ambidue di massima importanza, sotto eminenti rapporti di sicurezza, di salute e di prosperità pubblica, viene dal giorno della pubblicazione del presente Atto, durante la vacanza del Parlamento di questi STATI, a tenore dell'Articolo 16, Sezione 3.<sup>a</sup> Capitolo 2.<sup>o</sup> della CARTA COSTITUZIONALE dell'Anno 1817, coll'Autorità di SUA ALTEZZA il Presidente, e del Prestantissimo SENATO, e coll'approvazione di SUA ECCELLENZA il *Lord Alto Commissario* del SOVRANO PROTETTORE, provvisoriamente statuito quanto segue.

### ARTICOLO PRIMO.

Tutte le Città degli STATI UNITI delle Isole Jonie saranno compiutamente illuminate ( durante tutte le stagioni dell'anno, dalla prima sera fino all'alba da fanali accesi ad olio, ben costruiti, e di relativa grandezza ) dai Capi delle famiglie iscritti nel Sinclito di detti STATI, e dimoranti in Città, e da ogni altro Capo di famiglia positivamente agiata, abitante in Città, relativamente al di lui Stato.

### ARTICOLO 2.<sup>do</sup>

L'Amministrazione Municipale di cadaun Isola, sopra i progetti del suo Magistrato di Polizia, e previa l'approvazione del SENATO, è autorizzata di regolare rispettivamente tutti i dettagli di questa misura riguardo al modo con cui essa dee procedere, al tempo in cui dee incominciare in cadauna delle Città, e alle forme di esecuzione relativa.

### ARTICOLO 3.<sup>oz</sup>

Tutte le strade delle Città e della Campagna saranno rese carreggiabili e costruite colla maggiore possibile solidità, a spese dei proprietarj di detti Stati, dovendo quelle della Campagna essere fiancheggiate di grandi alberi, e quelle della Città di fabbriche le meno irregolari che sarà possibile, giusta i piani, e la direzione degli Uffiziali che verranno dal Governo *ad hoc* incaricati.

Ap E10262

V34 ✓





ARTICOLO 4.<sup>to</sup>

L'Amministrazione Municipale di cadauna Isola, sopra i progetti del suo Magistrato di Polizia, e mediante l'approvazione del SENATO, è autorizzata di regolare tutti i dettagli di questa misura, riguardo alle stagioni nelle quali i lavori relativi devono incominciare, e quelle durante le quali devono essere sospesi, per non recare danno all'agricoltura; riguardo al numero delle strade che devono essere continuate e ristaurate le prime, e a quelle che trà queste devono essere preferite; riguardo alle misure della spesa necessaria; ed al modo di ripartirla di esigerla e di amministrarla, come pure sopra ogni altro oggetto relativo.

Quando si fissano i fondi da cui dovranno essere imputate le spese della Amministrazione delle Città, e di Campagna degli Stati Uniti delle Isole Lomae; ogni amministrazione di massima importanza, sotto eminenza di autorità, di salute e di prosperità pubblica, viene dal Senato della Repubblica, durante la sessione del Parlamento di questi Stati, a essere approvata, e coll'approvazione di sua Eccellenza il Lord Alto Commissario del SOVRANO PROTETTORE, provisionalmente stante durante segue.

ARTICOLO PRIMO.

Tutte le Città degli Stati Uniti delle Isole Lomae saranno compilate e illuminate (durante tutte le stagioni dell'anno, dalla prima sera fino all'alba) da lampi accesi ad olio, ben costruiti, e di relativa grandezza) dai Capi delle famiglie inscritti nel Sincro di detti Stati, e di notoria in Città, e da ogni altro Capo di famiglia positivamente agitato abitate in Città, relativamente al di lui Stato.

ARTICOLO 2.<sup>o</sup>

L'Amministrazione Municipale di cadauna Isola, sopra i progetti del suo Magistrato di Polizia, e previa l'approvazione del SENATO, è autorizzata di regolare rispettivamente tutti i dettagli di questa misura riguardo al modo con cui essa debba procedere, al tempo in cui debba incominciare in cadauna delle Città, e alle forme di esecuzione relativa.

ARTICOLO 3.<sup>o</sup>

Tutte le strade delle Città e della Campagna saranno rese carreggiabili e costruite colla maggiore possibile solidità, a spese dei proprietari di detti Stati, dovendo quelle della Campagna essere fiancheggiate di grandi alberi, e quelle della Città di fabbriche le meno irregolari che sarà possibile, giusta i piani, e la direzione degli Ufficiali che verranno dal Sovrano incaricati.





L. 933<sup>M</sup>

51A

ANNOVA

N.° VII.

## ATTO DEL GOVERNO

Emesso giusta l'Articolo 16, Sezione 3.<sup>a</sup>, Capitolo 2.<sup>o</sup> della CARTA COSTITUZIONALE dell'Anno 1817, con cui si regola l'Illuminazione Notturna delle Città, e la Costruzione delle Strade di Città e di Campagna degli STATI UNITI DELLE ISOLE JONIE.

(3 Agosto 1818.)

URGENDO di fissare i fondi da cui dovranno essere intrattenute tanto la Pubblica Notturna Illuminazione delle Città, quanto la costruzione delle Strade di Città, e di Campagna degli STATI UNITI delle Isole Jonie: oggetti ambidue di massima importanza, sotto eminenti rapporti di sicurezza, di salute e di prosperità pubblica, viene dal giorno della pubblicazione del presente Atto, durante la vacanza del Parlamento di questi STATI, a tenore dell' Art. 16, Sezione 3.<sup>a</sup> Capitolo 2.<sup>o</sup> della CARTA COSTITUZIONALE dell'Anno 1817, coll'Autorità di SUA ALTEZZA il Presidente, e del Prestantissimo SENATO, e coll'approvazione di SUA ECCELLENZA il Lord Alto Commissionario del SOVRANO PROTETTORE, provvisoriamente statuito quanto segue.

### ARTICOLO PRIMO.

Tutte le Città degli STATI UNITI delle Isole Jonie saranno compiutamente illuminate (durante tutte le stagioni dell'anno, dalla prima sera fino all'alba da fanali accesi ad olio, ben costruiti, e di relativa grandezza) dai Capi delle famiglie iscritti nel Sinclito di detti STATI, e dimoranti in Città, e da ogni altro Capo di famiglia positivamente agiata, abitante in Città, relativamente al di lui stato.

### ARTICOLO 2.<sup>do</sup>

L'Amministrazione Municipale di cadaun Isola, sopra i progetti del suo Magistrato di Polizia, e previa l'approvazione del SENATO, è autorizzata di regolare rispettivamente tutti i dettagli di questa misura riguardo al modo con cui essa dee procedere, al tempo in cui dee incominciare in cadauna delle Città, e alle forme di esecuzione relativa.

### ARTICOLO 3.<sup>zo</sup>

Tutte le strade delle Città e della Campagna saranno rese carreggiabili e costruite colla maggiore possibile solidità, a spese dei proprietarj di detti Stati, dovendo quelle della Campagna essere fiancheggiate di grandi alberi, e quelle della Città di fabbriche le meno irregolari che sarà possibile, giusta i piani, e la direzione degli uffiziali che verranno dal Governo *ad hoc* incaricati.

Ap. 16. 96

V34 ✓



ARTICOLO 4.<sup>o</sup>

L'Amministrazione Municipale di cadauna Isola, sopra i progetti del suo Magistrato di Polizia, e mediante l'approvazione del SENATO, è autorizzata di regolare tutti i dettagli di questa misura, riguardo alle stagioni nelle quali i lavori relativi devono incominciare, e quelle durante le quali devono essere sospesi, per non recare danno all'agricoltura; riguardo al numero delle strade che devono essere continuate e ristaurate le prime, e a quelle che trà queste devono essere preferite; riguardo alle misure della spesa necessaria, ed al modo di ripartirla di esigerla e di amministrarla, come pure sopra ogni altro oggetto relativo.

Quando di fissare i fondi da cui dovranno essere imbastite tanto la Pubblica Istruzione, quanto la costruzione delle Strade di Città, e di Campagna degli Stati Uniti delle Isole Jonie: oggetti ambidue di massima importanza, sotto eminenti rapporti di sicurezza, di salute e di utilità pubblica, viene dal giorno della pubblicazione del presente Atto, durante la vacanza del Parlamento di questi STATI, a tenore dell'Art. 16, Sezione 2.<sup>a</sup> Capitolo 2.<sup>o</sup> della CARTA COSTITUZIONALE dell'Anno 1817, coll'autorità di SUA ALTEZZA REALE, e del Prestantissimo SENATO, e coll'approvazione di SUA ALTEZZA REALE il Foro alla Commissione del SOVRANO PROTEZIONE, provvisoriamente statuito quando segue.

ARTICOLO PRIMO.

Tutte le Città degli Stati Uniti delle Isole Jonie saranno comprese nel presente regolamento durante tutte le stagioni dell'anno, da la prima settimana all'alba da lunedì successivo ad olio, ben costruiti, e di relativa grandezza dai capi delle famiglie inseriti nel Rostro di detti STATI, e da ogni altro Capo di famiglia positivamente agitata, e da ogni altro Capo di famiglia positivamente agitata, relativamente al di lei stato.

ARTICOLO 2.<sup>o</sup>

L'Amministrazione Municipale di cadauna Isola, sopra i progetti del suo Magistrato di Polizia, e previa l'approvazione del SENATO, è autorizzata di regolare, rispettivamente tutti i dettagli di questa misura, quando il modo con cui essa debba procedere, al tempo in cui debba cominciare in cadauna delle Città, e alle forme di esecuzione relative.

ARTICOLO 3.<sup>o</sup>

Tutte le strade delle Città e della Campagna saranno rese castreggiate e costruite colla maggior possibile solidità, a spese dei proprietari di detti STATI, dovendo quelle della Campagna essere fiancheggiate di grandi alberi, e quelle delle Città di fabbriche le meno irregolari che sarà possibile, giusta i piani, e la direzione degli uffiziali che verranno dal Governo incaricati.